



Statuto

Movimento

Belluno Autonoma Regione Dolomiti

Art. 1
(Costituzione)

E' costituito il Movimento **"Belluno Autonoma - Regione Dolomiti"**, di seguito indicato come **"BARD"**, inteso come l'insieme delle persone, delle associazioni e dei gruppi che intendono porre al centro della propria azione e dei propri programmi il principio della salvaguardia e della valorizzazione della comunità dolomitica e bellunese.

Il Movimento ha la sede in Viale Tiziano 82, Vallesella di Domegge di Cadore (Belluno).

Art. 2
(Principi e valori)

Il BARD è un movimento politico apolitico e trasversale, senza fini di lucro, che ha come finalità:

1. il mantenimento e lo sviluppo delle popolazioni abitanti nella provincia di Belluno;
2. la promozione di ogni attività finalizzata a diffondere fra i popoli bellunesi la conoscenza della storia, della cultura, delle identità dolomitiche e bellunesi a partire dalle istituzioni scolastiche;
3. la valorizzazione delle autonomie comunali e delle comunità di valle;
4. la tutela, valorizzazione e la gestione delle risorse naturali locali, quali ad esempio l'acqua in quanto fonte di consumo potabile e di energia con la rinegoziazione dei canoni idrici e la gestione pubblica delle sorgenti, dei corsi d'acqua e dei laghi e loro derivazioni.

Particolare attenzione è data alla promozione, sviluppo e valorizzazione culturale delle minoranze linguistiche Ladine, Cimbri e Germanofone residenti nella provincia di Belluno.

Art. 3
(Finalità)

Il Movimento BARD ha come finalità:

1. Mantenere l'esistenza di un Ente, unitario, democraticamente eletto, in rappresentanza paritaria ed equa, delle comunità vallive bellunesi.
2. Perseguire il raggiungimento dell'autonomia legislativa, amministrativa, finanziaria determinata per via costituzionale
3. Nel caso di future intervenute modifiche giuridico-costituzionali il raggiungimento dell'Autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria del territorio Bellunese comunque configurato e determinato per via Costituzionale
4. L'obiettivo strategico di promuovere ogni azione necessaria per portare il territorio oggi ricompreso nei confini amministrativi della Provincia di Belluno a convergere nell'unificazione dell'area Dolomitica con le Province di Trento e di Bolzano/Bozen.



In termini di politiche Europee transfrontaliere il Movimento BARD si pone come obiettivo l'adesione all'Euroregione Tirolo con le province di Trento, Bolzano/Bozen ed il Land Tirol (A).

Art. 4 (Aderenti)

Gli aderenti al MD sono costituiti da:

1. Soci individuali;
2. Soci collettivi.

I soci individuali sono costituiti da persone fisiche che sottoscrivano un atto d'adesione e versino una quota di adesione. Essi partecipano alla vita del Movimento e alla elezione dei rispettivi organi con il proprio voto.

I soci collettivi sono costituiti da associazioni, enti e movimenti politici che condividano i principi, gli obiettivi e i programmi del Movimento e che vi aderiscano attraverso un atto di adesione deliberato dai rispettivi organi competenti.

Art. 5 (Organi centrali)

Gli organi centrali del Movimento sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio federale;
- Le Sezioni di vallata;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi elettivi rimangono in carica per la durata della carica del Consiglio.

Art. 6 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno ed è composta da tutti i soci individuali e da un numero di rappresentanti per ciascun socio collettivo che avranno a disposizione un numero di voti pari ai soggetti che rappresentano.
2. I partecipanti all'Assemblea devono essere in regola con il pagamento delle quote di adesione. Partecipano all'Assemblea solo i soggetti che abbiano aderito al Movimento almeno due mesi prima della seduta.
3. Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Direzione.

Art. 7 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo degli iscritti.
2. L'Assemblea deve essere sempre presieduta dal Presidente o da un componente la Presidenza o da un componente qualsiasi della Direzione.

Art. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha il compito di:

- nominare il Revisore dei conti;
- nominare il Collegio dei Probiviri.



L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qual volta venga convocata dal Presidente o richiesta dai due terzi della Direzione o da metà più uno degli iscritti per deliberare su questioni particolari. Inoltre ad essa sono riservate le delibere sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento del Movimento e la nomina di liquidatori.

Art. 9
(Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea è valida

- a. in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta dei Soci;
- b. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve essere resa nota con almeno dieci giorni di anticipo .

L'Assemblea che sia convocata per modificare lo Statuto è valida con la presenza di almeno metà degli Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10
(Il consiglio federale)

Il consiglio federale è costituito da:

- a. dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario amministrativo, dai rappresentanti delle sezioni di vallata.

Art. 11
(Compiti del consiglio federale)

Il consiglio federale è l'organo di indirizzo del Movimento, al fine di dettare le linee d'azione e definire gli orientamenti del Movimento. Il consiglio federale ha in particolare i seguenti compiti:

- a. eleggere il Presidente;
- b. dare attuazione alle deliberazioni e ai programmi ;
- c. approvare i bilanci consuntivi e preventivi.

Il consiglio federale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Art.12
(Le sezioni di vallata)

Le sezioni di vallata sono rappresentanze operative del Movimento sul territorio Dolomitico-Bellunese. In esse confluiscono i soci che risiedono o appartengono alle rispettive comunità ed hanno il compito di diffondere le idee e le iniziative del BARD. L'assemblea dei soci iscritti nelle sezioni elegge il rappresentante della sezione di vallata nel consiglio federale.

L'assemblea della sezione di vallata viene convocata dal proprio rappresentante nel consiglio federale almeno una volta all'anno.

Art. 13
(Presidente)

Il Presidente è eletto dal consiglio federale. Dura in carica per due anni con possibilità di rinnovo per altri due anni eventualmente rieleggibile dopo la pausa di almeno un mandato.

Il Presidente ha il compito di:

- scegliere il Vicepresidente e il Segretario amministrativo ;
- convocare e presiedere il Consiglio federale;
- dare attuazioni alle deliberazioni degli organi del Movimento;
- rappresentare il Movimento in tutte le sedi.



Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, in assenza di delega ad altri membri della Direzione, è sempre necessaria la firma del Presidente.

Art. 14 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è costituita da tre membri effettivi e da due supplenti iscritti al Movimento. Il Collegio è eletto dal consiglio federale per una durata pari a quella del Consiglio stesso. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica del Movimento.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede a convocare le sedute e a presiederle.

Il Collegio ha il compito di provvedere alla composizione di conflitti che dovessero verificarsi tra singoli soci, oppure tra questi e gli organi del Movimento, o tra distinti organi. Ha altresì il compito di erogare sanzioni, coincidenti a seconda della gravità dei casi, con il richiamo scritto, la sospensione delle attività, la rimozione da incarichi e la espulsione.

Il Collegio può procedere solo su deferimento richiesto da un singolo socio o da un Organo del Movimento, e dopo controdeduzioni dell'interessato.

Art. 15 (Revisore dei Conti)

Il revisore dei conti dura in carica due anni. Egli verifica la contabilità e tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un'apposita relazione per l'assemblea dei soci. Può essere egli stesso un socio oppure può essere un cittadino con competenze specifiche.

Art. 16 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio del Movimento è costituito dai contributi dei soci, da lasciti o da elargizioni di privati, dai contributi di Enti pubblici, dai rimborsi delle spese elettorali e dalle attività commerciali e produttive marginali e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.

I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere al Movimento la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna finché il Movimento è in essere.

Art. 17 (Bilanci)

Il bilancio del Movimento è annuale e decorre dal primo gennaio.

Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno e si compone di un conto patrimoniale e di un conto economico.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrate ed uscite per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo, sono elaborati entro il 31 gennaio e presentati dal Segretario amministrativo all'approvazione del consiglio federale entro il termine del 28 febbraio di ogni anno. Qualora situazioni particolari impediscano la effettuazione della seduta della Direzione entro tale data, è ammesso l'esercizio provvisorio entro il 30 aprile.

Art. 18 (Simbolo)

Il Movimento è identificato da un simbolo raffigurante la stilizzazione delle Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti, distinte su tre colori, rappresentanti la natura, l'acqua e la caratteristica rosea cromia dolomitica.



Simbolicamente il logo richiama alle tre Province che compongono la Regione Dolomiti. Il disegno viene allegato all'Atto costitutivo.

Art. 19
(Vacanze negli organi collegiali)

Qualora nella compagine degli organi collegiali si aprano delle vacanze per dimissioni o altro, si procede alla reintegrazioni degli stessi per cooptazione.

Art. 20
(Scioglimento)

Il Movimento BARD si scioglie al raggiungimento degli obiettivi all'art.2 a voto di maggioranza del consiglio federale. Il Movimento può essere sciolto dal consiglio federale con il voto dei tre quarti dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 21
(Riferimenti normativi)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni applicabili del Codice Civile.



ATTO COSTITUTIVO

del Movimento

Belluno Autonoma Dolomiti Regione

L'anno 2012, addì 12 gennaio sono presenti i soci fondatori i quali convengono e stipulano quanto segue:

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione/Movimento denominata:

Belluno Autonoma – Regione Dolomiti

2. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue il fine del raggiungimento dell'Autonomia della Provincia di Belluno ed al contempo di favorire la promozione degli interessi sociali, economici, politici, culturali dei popoli delle vallate bellunesi-dolomitiche, di assicurarne la difesa della lingua e delle tradizioni, di favorire la cooperazione tra le comunità di lingue minoritarie Ladine, germanofone e Cimbre.
3. L'Associazione ha sede in Viale Tiziano 82, Vallesella di Domegge di Cadore (Belluno).
4. L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura, ai presenti, si allega al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.
5. L'Associazione si organizza e svolge la sua attività attraverso:
 - L'Assemblea;
 - il Consiglio federale;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente
 - Il Segretario amministrativo
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Revisore dei conti.
6. L'Associazione, in attesa delle Assemblee delle sezioni di vallata, nel corso delle quali verranno eletti i rappresentanti in consiglio federale, è retta dai soci fondatori.
7. L'Associazione può aderire su deliberazione del Consiglio federale a organizzazioni autonomiste operanti a livello regionale, provinciale, nazionale e/o europeo.
8. Il Movimento è identificato da un simbolo raffigurante la stilizzazione delle Tre Cime di Lavaredo e nella parte inferiore del simbolo la scritta Movimento "Belluno Autonoma – Regione Dolomiti". Il logo viene allegato all'Atto costitutivo.
9. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo registrato a norma di legge.
10. Le cariche previste dallo statuto restano in carica per il primo mandato per un periodo di 3 anni. I soci fondatori danno speciale mandato al Presidente di apportare allo Statuto gli eventuali emendamenti e le integrazioni che le competenti autorità dovessero richiedere nonché a procedere per ogni operazione necessaria e conseguente alla costituzione del Movimento.



I soci fondatori:



Logo

